Il Sole 24 Ore - 27.10.2023

# Magazzini, no riallineamenti per sopravvalutazioni contabili

**Legge di Bilancio**

Regolarizzazione limitata a sanare possibili ipotesi di nero

**Alessandro Germani**
**Franco Roscini Vitali**

L'adeguamento delle esistenze iniziali, riferite alle rimanenze, previsto nella bozza di legge di Bilancio per il 2024, impone il pagamento di una sostitutiva del 18%. La norma, inserita tra le misure per la lotta all'evasione, richiama le esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del Tuir pertanto le rimanenze di magazzino, ed è destinata ai soggetti esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali.

Questi soggetti possono procedere, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui al citato articolo.

Le situazioni sono due: eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi e iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

Iniziamo da questa seconda situazione che sembrerebbe di interpretazione più agevole. Se le rimanenze sono inferiori (valori o quantità anche per acquisti in nero) rispetto a quelle effettive questo significa che l'impresa ha evitato di contabilizzare dei costi di acquisto e presenta un magazzino sottostimato. In questo caso l'adeguamento è effettuato mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva (indeducibile) delle imposte dirette e dell'Irap in misura pari al 18 per cento sui maggiori valori iscritti.

Vediamo l'altra situazione, quella che appare più critica quantomeno dalla lettura della bozza di norma (al momento non è disponibile la relazione). In via generale, se le rimanenze sono superiori a quelle effettive, questo può significare due cose. Nel primo caso l'impresa ha sovrastimato il magazzino per celare delle perdite di esercizio. Il comportamento è certamente censurabile a livello di responsabilità degli amministratori (eventuale falso in bilancio), ma in tal caso va notato che l'impresa ha comunque sostenuto le imposte sui maggiori valori di magazzino e quindi non dovrebbe essere interessata dalla norma attuale. Differente è l'ipotesi in cui ci siano delle vendite in nero, per cui il magazzino è sovrastimato in quanto non è stato mai caricato. Tali ipotesi dovrebbero essere oggetto della sanatoria a livello di Iva e di sostitutiva delle dirette non assolte.

Veniamo ora al conteggio relativo al versamento dell'Iva e dell'imposta sostitutiva del 18 per cento.

L'Iva è determinata applicando l'aliquota media riferita all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L'aliquota media, che tiene conto delle operazioni non soggette a imposta o soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e volume d'affari dichiarato. L'imposta sostitutiva è applicata sulla differenza tra ammontare calcolato con le modalità Iva e il valore eliminato.

L'adeguamento non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere e i valori iscritti o eliminati non possono essere utilizzati per l'accertamento riferito a periodi d'imposta precedenti.

Dal punto di vista contabile le società di capitali dovranno seguire quanto prevede il principio Oic 29 con riferimento alla correzione di errori.

Fin qui la norma che, come evidenziato sul Sole 24 Ore il 19 ottobre, dovrebbe essere ampliata per consentire l'adeguamento delle rimanenze nelle "normali" situazioni, non legate a evasione, che riguardano l'utilizzo del metodo Lifo. Questo metodo legittimamente determina minori valori delle rimanenze perché immagina usciti (ceduti) per primi i beni acquistati/prodotti per ultimi (più recenti) con l'effetto che le rimanenze sono valorizzate ai prezzi più remoti: nella nota integrativa è evidenziata quella che comunemente è definita «riserva (latente) Lifo» e pertanto si tratterebbe di fare un semplice "trasloco" dalla nota integrativa allo stato patrimoniale.

Oggi il passaggio da Lifo a valori correnti comporta la tassazione dei maggiori valori, problema superabile con un'imposta sostitutiva ragionevole, così il bilancio esprimerebbe valori più vicini alla realtà. Il vantaggio per il fisco sarebbe l'incasso immediato d'imposte che la finzione del Lifo posticipa di fatto all'infinito rendendole latenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMAGOECONOMICA



**Rimanenze.** La regolarizzazione è inserita tra le misure per la lotta all'evasione.

**CREDITO D'IMPOSTA**

## Transazioni finanziarie, i codici tributo

Con la risoluzione 57/E del 26 ottobre 2023, l'agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per consentire l'utilizzo in compensazione dell'eventuale credito risultante dalla dichiarazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Amministrazione.

Il codice è il «4067» sul «Credito relativo all'imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi, sulle transazioni relative a derivati su equity e sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, commi 491, 492 e 495, l. n. 228/2012».

Per essere fruito in compensazione, il nuovo codice va riportato nella sezione «Erario» del modello, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a credito compensati» ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento delle somme in argomento, nella colonna «importi a debito versati», con indicazione nel campo «anno di riferimento» dell'anno d'imposta cui si riferisce il credito, nel formato «AAAA».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**La bozza della manovra prevede l'adeguamento delle rimanenze con il pagamento di una sostitutiva del 18%**